


<p align="center">UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI</p>		<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO.

TRA

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Commissario Dott. Giovanni Cavalieri, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

E

l'Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore Prof. Attilio Mastino, nato a Bosa il 29.07.1949 in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Piazza Università n. 21 (cod. fisc. 00196350904)

VISTA

la Deliberazione Regionale n. 17/2 del 27/04/2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ai sensi dell'art.1 L.R. 28 luglio 2006 n.10.

CONSIDERATO

che l'Università di Sassari, come emerso dal Documento di Valutazione dei Rischi, deve assolvere agli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi sulla salute di cui al D.Lgs.vo 81/2008 e succ. mod..

TUTTO CIO' CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari si impegna a garantire all'Università degli Studi di Sassari:

1. la disponibilità degli ambulatori presso la Struttura di Medicina del Lavoro esclusivamente ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al presente contratto;

2. gli accertamenti strumentali e di laboratorio previsti per i lavoratori dell'Università, in osservanza agli obblighi a quest'ultima derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni dei Medici Competenti dell'Università;
3. l'informatizzazione dei dati degli accertamenti nelle cartelle sanitarie a disposizione dei Medici Competenti dell'Università e la loro custodia.

ART. 2 - Modalità

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, tramite la propria Struttura di Medicina del Lavoro, procederà agli accertamenti strumentali e di laboratorio sul personale Universitario segnalato di volta in volta tramite richiesta scritta ovvero informatizzata.

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti che le parti metteranno a disposizione nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati, e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

ART. 3 – Compensi

Per gli esami strumentali e di laboratorio saranno applicate le seguenti tariffe, omnicomprenditive e valide per tutta la durata del presente contratto:

<i>Cod. Nomenclatore</i>	<i>Descrizione prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
90.27.1	Glucosio [S/P/U/dU/La]	2,32
90.04.5	Alanina Aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U]	2,05
90.09.2	Aspartato Aminotransferasi (AST) (GOT) [S]	2,05
90.10.4	Bilirubina totale	2,23
90.10.5	Bilirubina totale e frazionata	2,79
90.16.3	Creatinina (S/U/dU/La)	2,23
90.38.5	Proteine (S/U/dU/La)	2,23
90.62.2	Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F.L.)	4,13
90.38.4	Proteine (Elettroforesi delle) [S]	6,97
89.52	Elettrocardiogramma	21,62
89.37.1	Spirometria semplice	23,24
95.41.1	Esame Audiometrico Tonale	21,76
89.7	Visita oculistica	20,66
Visita dermo		70,00
Patch test fino a 20 allergeni:		
Cod. 90.5.02		2,79
Cod. 91.5.02		4,70
Prick test fino a 7:		
Cod. 91.4.04		3,56
Cod. 90.4.04		5,22
Prick test fino a 12:		

Cod. 91.06.04	7,64
Cod. 90.06.04	2,43

ART. 4 – Fatturazione

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, previa verifica da parte della Direzione Sanitaria dei rendiconti mensili forniti dalla Struttura interessata, emetterà fattura trimestrale per le prestazioni erogate, alla quale verrà allegata copia degli stessi rendiconti.

L'Università degli Studi di Sassari procederà al pagamento degli importi entro 90 giorni dalla data della fattura.

ART. 5 – Durata

La presente Convenzione è valida due anni a decorrere dalla stipula.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti.

ART. 6 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R o PEC. Nel caso di recesso da parte dell'Università degli Studi di Sassari, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 7 – Trattamento dati

Con il presente atto, l'Università di Sassari autorizza l'AOU e la Struttura di Medicina del Lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'Università degli Studi di Sassari per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

L'AOU sarà Titolare della custodia dei dati sensibili dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e del controllo degli accessi al sistema informatico.

ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi

ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

**Il Commissario
(Dott. Giovanni Cavalieri)**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

**Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)**